

29/07/2015

B

V. B. Z. f.

CONSIGLIERE ANZIANO

CAV. V. B. Z. f.



Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Gagliotta

CITTÀ DI CARINI

ALLEGATO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 121 DEL 29 LUGLIO 2015

**“REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO,
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE,
DELLA RATEAZIONE, ACCOLLO
E COMPENSAZIONE
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI”**

TESTO EMENDATO



INDICE

BR

Art.	Denominazione	Pag.
1	<i>Oggetto del regolamento</i>	1
	<i>CAPO I - RAVVEDIMENTO OPEROSO</i>	
2	<i>Regolarizzazione dei versamenti omessi e/o irregolari e delle violazioni per infedeltà e/o omissione delle dichiarazioni</i>	1
3	<i>Perfezionamento del ravvedimento</i>	2
4	<i>Cause ostative del ravvedimento</i>	2
	<i>CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	
5	<i>Applicabilità</i>	2
6	<i>Attivazione del procedimento per la definizione</i>	3
7	<i>Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</i>	3
8	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	4
9	<i>Invito a comparire per definire l'accertamento</i>	5
10	<i>Definizione dell'accertamento con adesione</i>	6
11	<i>Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione</i>	7
12	<i>Effetti della definizione</i>	8
13	<i>Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione</i>	9
	<i>CAPO III - CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI</i>	
14	<i>Criteri di ammissione al beneficio</i>	9
15	<i>Contenuto della domanda</i>	11
16	<i>Modalità di presentazione della domanda</i>	11
17	<i>Modalità di rateizzazione</i>	12
18	<i>Procedimento</i>	13
19	<i>Interessi</i>	13
20	<i>Provvedimento di concessione o diniego</i>	14
21	<i>Controlli</i>	14
	<i>CAPO IV - ACCOLLO E COMPENSAZIONE</i>	
22	<i>Accollo</i>	15
23	<i>Principi in materia di compensazione</i>	15
24	<i>Compensazione nell'ambito di tributi diversi</i>	16
25	<i>Compensazione nell'ambito dello stesso tributo</i>	17
26	<i>Norme transitori e finali</i>	18

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

102

- Articolo 1 -


Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalla vigente legislazione in tema di esazione dei tributi locali.

CAPO I - Ravvedimento operoso

- Articolo 2 -

- Regularizzazione dei versamenti omessi e/o irregolari e delle violazioni per infedeltà e/o omissione delle dichiarazioni

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, anche dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- 
- a) allo 0,2% giornaliero del valore del tributo qualora il tributo medesimo sia versato entro 14 giorni dalla scadenza;
 - b) 1/10 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - d) 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita dopo il 91° ed entro l'anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - e) 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita dopo un anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - f) 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni è eseguita oltre i due anni dalla scadenza del termine di regolare adempimento.

2.

Articolo 3 –

Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2.
 2. Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, oltre a quanto previsto dal comma precedente, la presentazione nei medesimi termini della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero della dichiarazione o comunicazione integrativa che sanino le irregolarità oggetto del ravvedimento.
- 3
d

Articolo 4 –

Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce una causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento e/o verifica da parte dell'Amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente ad annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

CAPO II – Accertamento con adesione

- Articolo 5 –

Applicabilità

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative.

2. Il procedimento di definizione non si applica:

a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;

b) nei casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;

c) nei casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.

3. La richiesta dell'Ufficio di presentare chiarimenti, atti o documenti, oppure l'invio di questionari non rientra nelle fattispecie gestibili con accertamento con adesione.

4. In sede di definizione del tributo l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 6 –

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato sia su iniziativa dell'Ufficio preposto alla gestione del tributo, prima della notifica dell'avviso di accertamento, sia su istanza del contribuente.

Articolo 7 –

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. La procedura dell'accertamento con adesione deve essere formalizzata con chiarezza dal Comune, manifestando la volontà dell'Ente di ricorrervi e avvisando contestualmente il contribuente delle modalità e delle conseguenze del procedimento che si intende seguire.

2. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione della definizione con il contribuente, dopo aver predisposto l'atto di accertamento, ma prima della sua notifica, invia al contribuente un invito a comparire, con lettera raccomandata o altre procedure telematiche con valore legale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

3. Non costituiscono invito ai sensi del precedente comma le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti in quanto non rientrano nelle fattispecie gestibili attraverso l'accertamento con adesione disciplinate all'articolo 5.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad una revisione della pretesa tributaria del Comune

- Articolo 8 -

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso di accertamento. L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R., o altre procedure telematiche con valore legale.

2. L'istanza deve contenere gli elementi idonei a consentire all'Ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.

3. Il pr
precedi
Parime
alla co

4. La
sospes
period

5. Co
dell'u

6. La
accer

7. En
teler

8. S
resp
proc

Inv

1.
co
co

18

3. Il procedimento non può essere attivato qualora l'avviso di accertamento sia stato preceduto dall'invito dell'Ufficio a comparire per la definizione del tributo. Parimenti, non è consentito il procedimento qualora sia stato già presentato ricorso alla commissione tributaria.

4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

5. Con l'istanza, il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio, senza alcun impegno preventivo ad aderirvi.

6. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.

7. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio con procedura telematica formula al contribuente l'invito a comparire.

8. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'Ufficio respinge l'istanza dandone comunicazione al contribuente per iscritto o con procedura telematica e invitando lo stesso a regolarizzare il proprio debito.

- Articolo 9 -

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. Nei casi in cui l'Ufficio ravvisa i presupposti per la definizione dell'accertamento con adesione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza ne dà comunicazione al contribuente, con una delle seguenti modalità:

- a) qualora non siano necessari chiarimenti o approfondimenti, formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza ricevuta, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;

GR
b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi o informazioni.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'avvenuta impossibilità per cause di forza maggiore.

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4. L'eventuale proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta l'automatica rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione attraverso formale comunicazione all'Ufficio.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo della procedura, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

- Articolo 10 -

Definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione contiene le proposte avanzate dall'Ufficio in esito del contraddittorio con il contribuente e/o dell'istruttoria.

2. Le proposte vengono raccolte in un verbale che verrà sottoscritto tra le parti.

3. Qualora la definizione si concluda con modifiche all'atto originario, l'Ufficio emette un nuovo atto rettificato, che sostituisce a tutti gli effetti l'atto originario. Qualora non vi siano modifiche, rimane valido l'atto originario.

4. Il verbale e l'eventuale atto di accertamento rettificato vengono sottoscritti dal Responsabile dell'Ufficio e dal contribuente o da un suo procuratore.

5. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute.

6. Ove le conclusioni dell'Ufficio non siano accettate dal contribuente, quest'ultimo annoterà sul verbale e sull'eventuale nuovo atto rettificato il suo parere contrario prima di apporvi la firma. In tal caso il procedimento si considera concluso con esito negativo.

7. Qualora il contribuente non partecipi alla definizione degli atti che chiudono il procedimento, per sua assenza, o perché il provvedimento di chiusura è adottato d'ufficio, gli atti definitivi prodotti vengono notificati al contribuente a mezzo di raccomandata A.R. o mediante strumenti telematici aventi data certa.

8. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione del tributo dovuto, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, che comporti il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. È fatta salva la facoltà dei coobbligati di contestare la definizione dei tributi entro i termini ordinariamente previsti per i ricorsi dalle norme di legge e dai Regolamenti comunali.

Articolo 11 -

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta.

2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo.

3. Il versamento dell'intero importo dovuto per effetto della definizione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il pagamento può essere effettuato in forma rateale previa approvazione dell'Ufficio, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo al tributo e nel Capo III del presente Regolamento.
5. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento.
6. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte e della rateizzazione. In tal caso il Comune procederà al recupero coattivo delle sanzioni intere e dell'importo del tributo ancora dovuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 -

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data della definizione con adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Articolo 13 -

Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo di quelle irrogate.
2. La riduzione delle sanzioni non è applicabile nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione all'accertamento.

CAPO III - Concessione di rateizzazione di tributi comunali

Articolo 14 -

Criteri di ammissione al beneficio

1. Il presente CAPO III del Regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche:
 - a) ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - b) in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - c) all'istituto dell'accertamento con adesione.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - a) quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - b) quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - c) quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi successivi articoli del presente Regolamento.

182

3. Competente all'applicazione della presente procedura è il Funzionario responsabile del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero in situazioni di disagio personale e/o familiare meglio specificati ai seguenti commi.

4. A titolo esemplificativo, si considerano cause soggettive:

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario.

6. Lo stato di disagio di cui al comma 5 è riferito alle seguenti situazioni:

- a) Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b) Disoccupato/a iscritto/a al centro per l'impiego;
- c) Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente ovvero in corso d'anno;
- e) Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f) Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g) Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggio, prestato dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- i) Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

7. A dimostrazione deve essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di accesso alla rateazione previsti nei precedenti commi. Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

8. In casi di particolare gravità, attestati dal competente servizio sociale, la rateizzazione può essere accordata anche quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00 e le modalità di rateizzazione di cui al successivo art. 17) potranno essere modificate a vantaggio del contribuente.

9. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica: La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e/o finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Articolo 15 –

Contenuto della domanda

1. La domanda di rateizzazione può essere presentata in carta libera e deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito e la relativa documentazione a sostegno.

Articolo 16 –

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere indirizzata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

2. La domanda, unitamente agli allegati, può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.



Articolo 17 -

Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, nei seguenti limiti:
 - da € 100,01 a € 300,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
 - da € 300,01 fino ad 600,00 un massimo di 6 rate mensili;
 - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili;
 - da € 1.500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili,
 - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili,
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili previa prestazione di apposita garanzia con polizza fideiussoria;
 - da € 10.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili previa prestazione di apposita garanzia con polizza fideiussoria;
 - da € 30.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili previa prestazione di apposita garanzia con polizza fideiussoria.
2. La prima rata dovrà essere versata entro la fine del mese di concessione della rateizzazione, mentre le successive dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
3. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti; l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio nonché della determinazione della fascia di rateizzazione sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
4. La durata del piano rateale non può eccedere i settantadue (72) mesi.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
6. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

Articolo 18 -

Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario e/o responsabile incaricato del servizio che è responsabile del procedimento, il quale nel corso dell'istruttoria verificherà la completezza della domanda e della documentazione presentata; potrà procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario e/o responsabile incaricato indicherà nell'atto di richiesta; potrà eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

2. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

3. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal DPR 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporterà, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

Articolo 19 -

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.



Articolo 20 -

Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di 60 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
3. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario e/o Responsabile al concessionario della riscossione che provvederà alla relativa sospensione.

Articolo 21 -

Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'Articolo 71 D.P.R. 445/2000.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

CAPO IV – Accollo e compensazione

Articolo 22 -

Accollo

1. In applicazione dell'articolo 8 comma 2 della legge 212/2000 è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente,
 - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Articolo 23 -

Principi in materia di compensazione

1. In applicazione dell'Articolo 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'Articolo 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.



Articolo 24 -

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente,
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - d) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
5. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Articolo 25 –

Compensazione nell'ambito di tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

1. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

2. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

3. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

102

Articolo 26 -

Norme transitori e finali

1. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato. Eventuali modifiche legislative a vantaggio dei contribuenti entreranno automaticamente in vigore, senza necessità di formale modifica delle presenti disposizioni regolamentari.

